TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Art. 112

Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti

I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme del presente titolo da parte degli intermediari finanziari sono trasmessi in copia all'UIC, ovvero alla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale. La trasmissione del verbale deve avvenire, entro dieci giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1994, non più in vigore dal 29 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia bancaria e creditizia
Estremi	Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Titolo	V — Soggetti operanti nel settore finanziario
Capo	I — Concessione di finanziamenti e soggetti operanti nel settore finanziario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-bancaria-e-creditizia/art-112-altri-soggetti-operanti-nell-attivita-di-concessione-di-finanziamenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it